

D.D.S. n. 6 /2015

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

C.F. 80010770875

Il Dirigente Capo del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche;
approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D.
11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato dall'
art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTO il DD n°306307 del 03/09/2009 registrato in data 16/11/2009 serie 3
n.11915 nel quale è stato stabilito per l'anno 2009 un canone di € 301,00;

VISTA l'istanza del 17/06/2015 prot. n°33535 della Soc. Callari s.r.l., assunta al
protocollo di quest'Ufficio al n°105897 il 26/06/2015, intesa ad ottenere il rinnovo
della concessione per l'attraversamento stradale del Vallone Callari o fosso
Ciaramito, individuato al N.C.T. Comune di Vizzini tra le p.lle. 5 del Fg.3 e 18
del Fg.4. (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche [G.U.R.I. n.260 del 15/11/1938]
al n. 64 e successivamente trasferito alla Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970,.

n.1503), in territorio del Comune di Vizzini con un tubo in acciaio ondulato a sezione ribassata;

VISTA la nota n°117889 del 08/07/2014 con la quale quest' Ufficio ha rinnovato il parere idraulico favorevole, per l'attraversamento del " Vallone Callari o fosso Ciaramito " nel comune di Vizzini con le opere summenzionate reso con provvedimento n° 28528 del 06/08/2008;

VISTA la planimetria catastale ove si evince che l'attraversamento interessa l'area demaniale individuata tra le p.lle 5 del Fg. 3 e 18 del Fg. 4 del Comune di Vizzini;

VISTA la quietanza di pagamento di €952,50 trasmessa con la nota prot. n.U-

15CALWWCAL- EOLSOL-MREPO16 ed assunta al prot. n. 32235 di quest'Ufficio

in data 25/02/2015, relativa al canone anni pregressi (2011- 2012- 2013) e

quietanza di pagamento di €329,50 trasmessa con la nota prot. n.U-

15CALWWCAL- EOLSOL-MREPO33 relativa alla annualità 2014;

VISTO il P.A.I. da cui risulta che le opere di cui trattasi non insistono in aree a

pericolosità geomorfologica e/o idraulica;

VISTA la documentazione agli atti relativa al N.O.I. e successivo rinnovo su

menzionati;

CONSIDERATO che per effetto delle predette opere può essere rinnovata la

concessione per anni 6 (sei) decorrenti dalla data del 03/settembre/2015;

RITENUTO di assentire alla Soc. Callari, con sede in via Durini n°18, Milano il

rinnovo della concessione di che trattasi, con le modalità e gli obblighi di seguito

riportati;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è assentita alla Soc. Callari la

concessione per l'attraversamento del " Vallone Callari o fosso Ciaramito " in

territorio del Comune di Vizzini, così come evidenziato nel Nulla Osta del Genio Civile di Catania con nota prot. n. 28528 del 06/08/2008 e rinnovo prot. n.117889 del 08/07/2014;

Art. 2 La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui decorrenti dal 03/09/2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da questo Ufficio e verso il pagamento del canone annuo anticipato da adeguarsi ai successivi aggiornamenti ISTAT previsti;

Art. 3 Il canone annuo, per il 2015 pari a€ 330,00 (euro trecentotrenta/00), dovrà essere versato in rate annuali anticipate, (determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 21/12/1961, n.1501, aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 02/10/1981, n. 546 e dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258).

Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10 e dovrà essere versato in rate annuali anticipate, entro il 30 maggio di ogni anno, mediante versamento su c/c postale n. 12202958, intestato a **"Cassiere Regione Siciliana – Unicredit S.p.A. – Ufficio Provinciale di Catania"** con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati identificativi del versante, la motivazione del versamento ed il capitolo di entrata relativo **2622**. In alternativa è possibile procedere al pagamento mediante bonifico bancario all'IBAN IT33C0200816939000300005449 intestato alla Cassa Regionale menzionando le causali prima indicate.

Art. 4 A garanzia del pagamento del canone di cui all'art. 2 il concessionario ha già costituito cauzione per la somma di €301,00 (euro trecentouno/00) di cui alla

citata concessione DD. N°306307/2009;

L'amministrazione regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 6 La ditta concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque. Oltre alle sopra esposte indicazioni, la ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 7 Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente,

con o senza corrispettivo;

b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque ne abbia fatto un uso irregolare;

c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 8 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

Art. 9 La quietanza del versamento relativa al canone dovrà essere trasmessa tempestivamente all'amministrazione concedente.

Art. 10 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali.

Art. 11 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 12 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della Concessione, lasciando la stessa sgombera di materiali di risulta. In caso di inadempimento il concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 13 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da

quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 14 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 15 Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Art. 16 Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà porre termine alla Concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però, del concessionario comunicare rinuncia al concedente.

Art. 17 Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 18 Qualora la Prefettura rilasciasse certificazione antimafia ad esito positivo, la concessione deve intendersi nulla ed il concessionario si impegna a ripristinare a suo carico e spese, i luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente.

Art. 19 Per quanto non previsto nella presente Concessione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.


Art. 20 Il concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 21 Tutte le spese inerenti la presente Concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.


Catania, **5 5 3 2 6**

31 LUG. 2015

Il Dirigente Capo Servizio
(dott. ing. S. G. Ragusa)



Il Dirigente dell' U.O. 9
(dott. ing. Giovanni Spampinato)



212

1110